

- d. nell'ambito del calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito, occorre che SAT proceda al ricalcolo del coefficiente β tramite il ricorso a valori derivati da un campione di società quotate paragonabili (*comparables*), escludendo tuttavia se stessa dal campione;
- e. nell'ambito dell'evoluzione dei costi operativi, occorre che SAT tenga conto delle sopraggiunte disposizioni normative, decorrenti dal 2015 e riguardanti la parziale deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro, con ricalcolo dell'impatto dell'imposta nel rispetto delle aliquote di legge (nazionali e regionali);

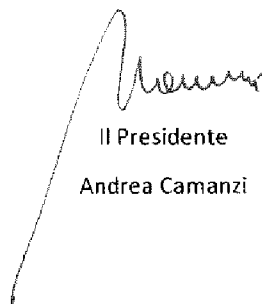
L'applicazione dei correttivi comporterà da parte di SAT l'elaborazione di una nuova proposta tariffaria, che dovrà essere presentata all'Autorità entro 90 giorni dalla data di comunicazione della presente delibera, al fine di acquisire l'attestazione di conformità in tempo utile per la sua presentazione da parte di SAT all'utenza aeroportuale, in occasione della prima consultazione annuale, così come previsto dal Modello al paragrafo 5.2 punto 1.

- 3. Prescrive, quindi, a SAT:
 - a. di applicare, con entrata in vigore a partire dal 16/04/2015 (come comunicato da SAT con la nota assunta agli atti al prot. ART 829/2015 del 3 marzo 2015) ed in via temporanea fino al 31/12/2015, il livello dei diritti emerso dalla consultazione;
 - b. di ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla nuova proposta elaborata in ottemperanza al precedente punto 2, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 01/01/2016 e per il resto del periodo tariffario;
 - c. di effettuare entro il 31/12/2016 - così come previsto dal Modello al paragrafo 5.1.1 punto 5 - l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 31/12/2015.
 - d. di fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 punto 3 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, un'ampia e documentata informazione riguardo a quanto segue:
 - d.1 nuova proposta tariffaria, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 01/01/2016;
 - d.2 modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il Gestore adotterà in ragione dell'applicazione al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 16/04/2015 ed il 31/12/2015 dei correttivi imposti dall'Autorità;
 - d.3 ordinarie comunicazioni, già comprese fra quelle previste nel Documento informativo annuale, e conseguenti agli usuali riallineamenti al livello dei diritti, normalmente previsti e derivanti:
 - dallo stato attuativo degli investimenti 2015 (validazioni ENAC - parametro k_{2016});
 - dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (validazioni ENAC - parametro v_{2016});
 - dal raggiungimento degli obiettivi annui previsti all'interno del Piano della Qualità e della Tutela Ambientale (validazioni ENAC - parametro ϵ_{2016}).
- 4. di prescrivere altresì a SAT, in occasione della prima consultazione annuale utile successiva all'atto della pubblicazione da parte dell'Autorità degli Indici di Rivalutazione (Investimenti Fissi Lordi) previsto al paragrafo 8.5 del Modello, l'adeguamento del modello di calcolo del proprio sistema tariffario a tale

nuovo indice, modificando di conseguenza la struttura tariffaria, con decorrenza a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a detta consultazione annuale.

5. L'inottemperanza alle prescrizioni di cui ai sub. 2, 3, 4 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 37 comma 2, lett. l), e comma 3, lett. f) ed i), del decreto legge n. 201/2011.

Torino, li 12 marzo 2015



Il Presidente

Andrea Camanzi

Allegato alla Delibera n° 22 del 12 marzo 2015

Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa per il periodo tariffario 2015-2018. Conformità ai Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvati con Delibera ART n. 64/2014

Dinamica dei Diritti Aeroportuali proposta per il periodo tariffario 2015-2018

Prodotto	Driver	2013 (a. base)	2014 (a. ponte)	2015	2016	2017	2018
Approdo e partenza <25T	tonnellata	1,96	2,09	2,11	2,17	2,26	2,44
Approdo e partenza >25T	tonnellata	2,71	2,88	2,91	2,99	3,12	3,37
Sosta (con franchigia)	tonnellata	0,22	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26
Tassa erariale merci	kg	0,0703	0,0795	0,0624	0,0567	0,0510	0,0451
Banchi check-in	ora	2,76	2,83	2,12	1,88	1,67	1,46
Uffici e spazi operativi	m ² anno	259,03	262,91	275,81	275,70	274,78	274,29
Roy. carburante	litro	0,0068	0,0072	0,0074	0,0074	0,0073	0,0073
Diritti imbarco pax UE	pax imbarc.	7,31	7,35	7,51	7,64	7,75	7,75
Diritti imbarco pax extra UE	pax imbarc.	8,38	8,43	8,61	8,76	8,89	8,89
Security pax	pax imbarc.	2,00	2,01	2,19	2,17	2,16	2,21
Security bags	pax imbarc.	1,60	1,61	1,23	1,18	1,15	1,13
PRM	pax imbarc.	0,38	0,40	0,55	0,54	0,53	0,52

Fonte:

SAT – “Verbale dell’incontro del 13 gennaio 2015 (Audizione Pubblica) con le associazioni degli operatori ed utenti aeroportuali di Pisa, avente ad oggetto la consultazione sulla proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali (periodo 2015-2018) in applicazione della nuova normativa di riferimento (c.d. Modelli Tariffari)” – allegato n. 1 – pagina 39

Delibera n. 24 del 12 marzo 2015

Avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all'inottemperanza alle misure di regolazione immediatamente esecutive, concernenti l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, di cui alla Delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

nella sua riunione del 12 marzo 2015;

VISTA la legge 24 novembre 1981, 689, recante "Modifiche al sistema penale" ;

VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTI in particolare, i commi 2 e 3 del citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011 e, specificamente:

- la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede «a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...);»;

- la lett. b) del comma 2, ai sensi del quale l'Autorità provvede «a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori»;

- la lett. i) del comma 2, che, con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, stabilisce che l'Autorità provvede «a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura»;

- la lett. l) del comma 2, che dispone: *«l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481»;*

- la lett. f) del comma 3, il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *«ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione»;*

- la lett. i) del comma 3, ai sensi del quale l'Autorità *«ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, (...) di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti»;*

VISTO

l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, *«irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie»* non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a euro 154.937.069,73;

VISTO

il decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 188, recante *«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria»;*

- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 13/2013, del 19 dicembre 2013, di entrata in operatività della stessa;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, recante il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, e in particolare l'art. 8, ai sensi del quale gli atti di regolazione sono efficaci dal giorno della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, recante il *“Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità”*;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 5 novembre 2014, in materia di *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*, e in particolare le misure di regolazione contenute nell'Allegato;
- CONSIDERATO** che, in particolare, con la suddetta Delibera n. 70/2014, l'Autorità ha introdotto misure di regolazione immediatamente esecutive in materia di:
- 1) accordi quadro;
 - 2) assegnazione della capacità;
 - 3) gestione della circolazione perturbata;
 - 4) sgombero delle infrastrutture;
 - 5) effetti della mancata contrattualizzazione e/o utilizzazione delle tracce;
 - 6) pedaggio per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
 - 7) *performance regime*;
 - 8) condizioni di accesso ai servizi;
 - 9) persone a mobilità ridotta;
 - 10) assegnazione di spazi pubblicitari, desk informativi, aree per la fornitura di servizi automatizzati alla clientela;
 - 11) servizi di manovra;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 80 del 13 gennaio 2015, indirizzata, tra gli altri, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), l'Ufficio Accesso alle Infrastrutture dell'Autorità evidenziava che *«nel testo della Delibera stessa, al primo “ritenuto” è esplicitamente indicato che l'Autorità ha inteso “introdurre misure di regolazione immediatamente esecutive” e che “Deve pertanto intendersi che, salvo ove diversamente indicato, tutte le misure riportate (...) sono immediatamente esecutive dalla data di pubblicazione dell'atto”*, in coerenza con quanto previsto all'art. 8 del *“Regolamento per lo svolgimento*

in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori d'interesse»;

- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 178 del 21 gennaio 2015, indirizzata a RFI, l'Ufficio Accesso alle Infrastrutture ribadiva *«che tutte le misure di regolazione riportate nella predetta Delibera, salvo ove diversamente indicato, sono da ritenersi immediatamente esecutive dalla data di pubblicazione della stessa, con la conseguente necessità che tutti i contratti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria stipulati in data successiva a tale data devono recepirle ove necessario»;*
- CONSIDERATO** che nell'allegato alla Delibera n.70/2014 l'Autorità prescrive che le misure di regolazione relative a procedure facenti parte del Prospetto Informativo della Rete siano nello stesso recepite dal Gestore dell'Infrastruttura (RFI);
- CONSIDERATO** che con la Disposizione n. 19 del 12 dicembre 2015 l'Amministratore Delegato di RFI ha emanato il Prospetto Informativo della Rete nell'edizione aggiornata al dicembre 2014 ("PIR 2015"), pubblicata in pari data sul sito internet della stessa RFI, con regole e procedure per la richiesta e per l'allocazione di capacità dell'infrastruttura valide a partire dal 13 aprile 2015 in riferimento all'orario ferroviario in vigore dal 13 dicembre 2015 al 12 dicembre 2016;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 367 del 3 febbraio 2015 RFI comunicava all'Autorità di aver pubblicato sul proprio sito internet in data 2 febbraio 2015 l'aggiornamento straordinario dell'edizione dicembre 2014 del "PIR 2015" nonché che avrebbe proceduto *«all'aggiornamento del PIR edizione dicembre 2013»* ("PIR 2014") *«per quanto concerne, alla luce della Delibera n. 70/2014, le parti di immediata applicazione per il corrente anno di servizio»* (14 dicembre 2014-12 dicembre 2015);
- CONSIDERATO** che con note prot. n. 2615/2014 del 5 dicembre 2014 e n. 178/2015 del 21 gennaio 2015, l'Ufficio Accesso alle Infrastrutture richiedeva a RFI una relazione informativa circa l'avvenuta esecuzione delle misure di regolazione contenute nella Delibera n. 70/2014;
- RILEVATO** che RFI non faceva pervenire all'Autorità la relazione richiesta con le suddette note prot. n. 2615/2014 del 5 dicembre 2014 e n. 178/2015 del 21 gennaio 2015;
- ATTESO** che, con nota prot. n. 775 del 26 febbraio 2015, l'Ufficio Accesso alle Infrastrutture, avendo proceduto ad effettuare una prima verifica dello stato di adempimento della Delibera n. 70/2014, stante la mancata trasmissione della relazione informativa di cui sopra, convocava RFI in audizione, per il giorno 4 marzo 2015, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi e documentali, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera d), del decreto-legge n. 201/2011, anche con riguardo agli adempimenti nel frattempo intervenuti;

- ATTESO** che in data 4 marzo 2015, presso gli Uffici dell'Autorità di regolazione dei Trasporti, in Torino, si è svolta la suddetta audizione, nel corso della quale i rappresentanti di RFI hanno illustrato lo stato di recepimento delle misure regolatorie contenute nella Delibera n. 70/2014, come da processo verbale redatto in pari data;
- CONSIDERATO** che con Disposizione n. 2 del 4 marzo 2015 l'Amministratore Delegato di RFI ha emanato il Prospetto Informativo della Rete "PIR 2015 edizione marzo 2015", che risulta pubblicato in pari data sul sito internet della stessa RFI;
- CONSIDERATO** che con Disposizione n. 3 del 4 marzo 2015 l'Amministratore Delegato di RFI ha emanato il Prospetto Informativo della Rete "PIR 2014 edizione marzo 2015", che risulta pubblicato in data 5 marzo 2015 sul sito internet della stessa RFI;
- CONSIDERATO** che con note prot. n. 7/P e 15/28.01/P/PRE del 28 gennaio 2015, NTV/2015/8/P del 29 gennaio 2015, NTV/2015/11/P del 2 febbraio 2015, NTV/2015/16/P e NTV/2015/17/P del 4 marzo 2015 - inviate al Gestore dell'infrastruttura, RFI, e in alcuni casi anche al Gestore della stazione, nonché per conoscenza a questa Autorità - e con nota prot. n. 15/55.01/P/PRE del 24 febbraio 2015 - indirizzata a questa Autorità - l'Impresa ferroviaria Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA ha rappresentato, con riferimento a talune stazioni, doglianze concernenti i servizi di informazione e la segnaletica di orientamento all'utenza, la gestione e manutenzione degli spazi, la ripartizione degli spazi per l'offerta ai propri clienti dei servizi di biglietteria, accoglienza e assistenza, le tariffe richieste per la fruizione di tali spazi;
- CONSIDERATO** che dalle verifiche effettuate non risultano attuate le seguenti misure di regolazione immediatamente esecutive, contenute nella Delibera n. 70/2014:
- misura 1.6.2 (in materia di accordi quadro): non risulta esplicitamente specificato nel PIR 2015 - edizione dicembre 2014 né nei successivi aggiornamenti di febbraio 2015 e marzo 2015, quanto previsto al punto c) della misura, riguardante la possibilità di accesso per il titolare di accordo quadro al 100% della capacità disponibile in assenza di altre richieste;
 - misura 2.6.1 (in materia di assegnazione della capacità): non risulta trasmesso all'Autorità entro il 31/12/2014 un documento informativo relativo alle tracce orarie;
 - misura 8.6.1 (in materia di condizioni di accesso ai servizi): le informazioni richieste nella misura 8.6.1 non risultano attualmente desumibili dal combinato delle informazioni contenute negli allegati al PIR 2015 ed in PIR Web né da un distinto e unico documento;
 - misure 9.6.1 e 9.6.2 (in materia di persone a mobilità ridotta - PMR): le tariffe non risultano commisurate al costo marginale del servizio;
 - misura 10.6.1 (in materia di assegnazione di spazi pubblicitari, desk informativi, aree per la fornitura di servizi automatizzati alla clientela): la

previsione, contemplata nel PIR 2015 – edizione dicembre 2014, di riservare alle imprese ferroviarie richiedenti spazi idonei, si riferisce solo a BSS e desk informativi e spazi per assistenza alla clientela, e non anche ai servizi di biglietteria non automatici, a servizi di accoglienza, e ai servizi di assistenza diversi dai desk mobili, come invece richiesto dalla misura;

- misura 10.6.3 (in materia di criteri che vanno rispettati nei contratti tra imprese ferroviarie e gestore della stazione, concernenti individuazione di *Service Level Agreements*, canoni orientati ai costi, durata pluriennale dei contratti): i criteri indicati dalla misura stessa non sono inseriti nel PIR 2015;

RITENUTO

che gli elementi acquisiti dagli Uffici dell'Autorità costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. l), comma 3, lett. f) e lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Su proposta del Segretario Generale;

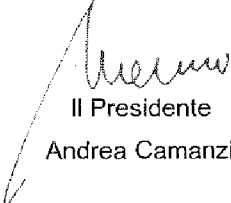
DELIBERA**Articolo 1**

Avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all'inottemperanza alle misure di regolazione immediatamente esecutive, concernenti l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, di cui alla Delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014.

1. In relazione alle violazioni contestate in motivazione, che si richiamano integralmente, è avviato un procedimento nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. l), comma 3, lett. f) e lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il limite massimo delle sanzioni comminabili è pari a euro 154.937.069,73 per ciascuna misura violata.
2. E' nominato responsabile del procedimento il Dott. Roberto Gandiglio; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011 0908500.
3. E' possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e Sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino.
4. Il destinatario della presente Delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.

5. Il destinatario della presente Delibera, entro il suddetto termine perentorio, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e Sanzioni.
6. Il destinatario della presente Delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le violazioni contestate in motivazione.
7. I soggetti che hanno un interesse qualificato a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente Delibera.
9. La presente Delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo segreteriaacda@pec.rfi.it e viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.

Torino, 12 marzo 2015



Il Presidente
Andrea Camanzi

Delibera n. 25 del 12 marzo 2015

Avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all'inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni di cui alla Delibera n. 76/2014 del 27 novembre 2014, relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A..

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

nella sua riunione del 12 marzo 2015;

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, 689, recante "Modifiche al sistema penale" ;
- VISTO** il decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 188, recante "*Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria*";
- VISTO** in particolare l'art. 13 comma 1 del citato decreto legislativo n. 188/2003 che stabilisce che *«Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'organismo di regolazione»*;
- VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTI** in particolare, i commi 2 e 3 del citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011 e, specificamente:
- la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *«a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)»*;

- la lett. i) del comma 2, che, con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, stabilisce che l'Autorità provvede «a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura»;

- la lett. l) del comma 2, che dispone: «l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481»;

- la lett. f) del comma 3, il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, «ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione»;

- la lett. i) del comma 3, ai sensi del quale l'Autorità «ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, (...) di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti»;

VISTO

l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, «irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie» non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a euro 154.937.069,73;

- VISTO** l'art. 37, comma 6-bis, lett. b), del citato decreto legislativo n. 188/2003, che stabilisce che l'organismo di regolazione provvede «*in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000*»;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 13/2013, del 19 dicembre 2013, di entrata in operatività della stessa;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, recante il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, e in particolare l'art. 8, ai sensi del quale gli atti di regolazione sono efficaci dal giorno della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, recante il *“Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità”*;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 5 novembre 2014, in materia di *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*, e in particolare le misure di regolazione contenute nell'Allegato;
- VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 76/2014, del 27 novembre 2014, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 1° dicembre 2014, recante *“indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della Rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.”*, e in particolare le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato;
- CONSIDERATO** che nell'allegato alla Delibera n.76/2014 dell'Autorità sono riportate le indicazioni e le prescrizioni che il Gestore dell'Infrastruttura (RFI) è tenuto a recepire nel Prospetto Informativo della Rete 2015;
- CONSIDERATO** che con la Disposizione n. 19 del 12 dicembre 2015 l'Amministratore Delegato di RFI ha emanato il Prospetto Informativo della Rete nell'edizione aggiornata al dicembre 2014 (“PIR 2015”), pubblicata in pari data sul sito internet della stessa RFI, con regole e procedure per la richiesta e per l'allocazione di capacità dell'infrastruttura valide a partire dal 13 aprile 2015 in riferimento all'orario ferroviario in vigore dal 13 dicembre 2015 al 12 dicembre 2016;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 367 del 3 febbraio 2015 RFI comunicava all'Autorità di aver pubblicato sul proprio sito internet in data 2 febbraio 2015 l'aggiornamento straordinario dell'edizione dicembre 2014 del “PIR 2015”;

- ATTESO** che, con nota prot. n. 776 del 26 febbraio 2015, l'Ufficio Accesso alle Infrastrutture, avendo proceduto ad effettuare una prima verifica dello stato di adempimento della Delibera n. 76/2014, convocava RFI in audizione, per il giorno 4 marzo 2015, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi e documentali, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera d), del decreto-legge n. 201/2011, anche con riguardo agli adempimenti nel frattempo intervenuti;
- ATTESO** che in data 4 marzo 2015, presso gli Uffici dell'Autorità di regolazione dei Trasporti, in Torino, si è svolta la suddetta audizione, nel corso della quale i rappresentanti di RFI hanno illustrato lo stato di recepimento delle indicazioni e prescrizioni contenute nella Delibera n. 76/2014, come da processo verbale redatto in pari data;
- CONSIDERATO** che con Disposizione n. 2 del 4 marzo 2015 l'Amministratore Delegato di RFI ha emanato il Prospetto Informativo della Rete "PIR 2015 edizione marzo 2015", che risulta pubblicato in pari data sul sito internet della stessa RFI;
- CONSIDERATO** che con Disposizione n. 3 del 4 marzo 2015 l'Amministratore Delegato di RFI ha emanato il Prospetto Informativo della Rete "PIR 2014 edizione marzo 2015", che risulta pubblicato in data 5 marzo 2015 sul sito internet della stessa RFI;
- CONSIDERATO** che con note prot. n. 7/P e 15/28.01/P/PRE del 28 gennaio 2015, NTV/2015/8/P del 29 gennaio 2015, NTV/2015/11/P del 2 febbraio 2015, NTV/2015/16/P e NTV/2015/17/P del 4 marzo 2015 - inviate al Gestore dell'infrastruttura, RFI, e in alcuni casi anche al Gestore della stazione, nonché per conoscenza a questa Autorità - e con nota prot. n. 15/55.01/P/PRE del 24 febbraio 2015 - indirizzata a questa Autorità - l'Impresa ferroviaria Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA ha rappresentato, con riferimento a talune stazioni, doglianze concernenti i servizi di informazione e la segnaletica di orientamento all'utenza, la gestione e manutenzione degli spazi, la ripartizione degli spazi per l'offerta ai propri clienti dei servizi di biglietteria, accoglienza e assistenza, le tariffe richieste per la fruizione di tali spazi;
- CONSIDERATO** che dalle verifiche effettuate non risultano attuate le seguenti indicazioni e prescrizioni, contenute nella Delibera n. 76/2014 :
- prescrizione 3.2.6, relativa all'inserimento del riferimento all'orario di apertura e chiusura per le linee e gli impianti: le informazioni richieste non sono presenti negli allegati al PIR 2015 e non risultano ancora implementate in PIR-Web;
 - prescrizione 3.2.8, relativa all'inserimento dell'informazione sulla classificazione tipologica delle stazioni, nella sezione 3.5 del PIR e nell'allegato 2: l'allegato 2 non è più pubblicato sul sito internet di RFI e le informazioni richieste non sono riportate in PIR-Web;

- prescrizione 3.2.11, relativa alla trasmissione all'Autorità entro il 31/12/2014 della documentazione riguardante accordi e convenzioni, presenti e futuri, sottoscritti all'interconnessione delle reti tra RFI ed i gestori regionali: non è pervenuta alcuna documentazione;
- prescrizione 5.2.7, relativa all'obbligo per il gestore dell'infrastruttura di fornire informazioni tramite tabelloni arrivi e partenze e, in luoghi prossimi alle biglietterie, nonché quadri orario: tale obbligo d'informazione non risulta inserito nel PIR;
- indicazione relativa alla sottosezione 5.2.6 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola i principi ed i criteri adottati dall'Autorità con le misure 10.6.1. e 10.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione;
- indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola le misure 11.6.1. e 11.6.2 e 11.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione;
- indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di incorporare nel testo quanto contenuto nella misura 9.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione;
- prescrizione 6.2.8 relativa alla comunicazione all'Autorità della simulazione di calcolo che evidenzia l'impatto sulle imprese ferroviarie del nuovo sistema di *performance regime*: la prescrizione non risulta attuata;
- indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente la revisione, alla luce dei principi e criteri illustrati nella Delibera n. 70/14, delle tariffe riguardanti "ulteriori servizi" per persone a mobilità ridotta (PMR), offerti dal gestore delle infrastrutture alle imprese ferroviarie: non risulta che le tariffe siano state riviste;
- indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente l'orientamento a criteri di qualità delle tariffe relative ai servizi non rientranti nel perimetro delineato dal regolamento (CE) n. 1371/2007: non risultano indicati i criteri per la determinazione delle tariffe in parola;

RITENUTO

che gli elementi acquisiti dagli Uffici dell'Autorità costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. l), comma 3, lett. f) e lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'art. 37, comma 6-bis, lett. b), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Su proposta del Segretario Generale;

DELIBERA

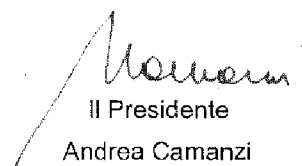


Articolo 1

Avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all'inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni di cui alla Delibera n. 76/2014 del 27 novembre 2014, relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.

1. In relazione alle violazioni contestate in motivazione, che si richiamano integralmente, è avviato un procedimento nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. l), comma 3, lett. f) e lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'art. 37, comma 6-bis, lett. b), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; il limite massimo delle sanzioni comminabili è pari a euro 500.000 per ciascuna violazione.
2. E' nominato responsabile del procedimento il Dott. Roberto Gandiglio; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011 0908500.
3. E' possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e Sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino.
4. Il destinatario della presente Delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
5. Il destinatario della presente Delibera, entro il suddetto termine perentorio, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e Sanzioni.
6. Il destinatario della presente Delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le violazioni contestate in motivazione.
7. I soggetti che hanno un interesse qualificato a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente Delibera.
9. La presente Delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo segreteriaacda@pec.rfi.it e viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.

Torino, 12 marzo 2015



Il Presidente
Andrea Camanzi